

*A cura di Alessia Noviello*

# DPCM #IoRestoaCasa: dal 10 marzo tutta l'Italia è zona rossa

Categoria: **Previdenza e lavoro**  
Sottocategoria: **Varie**

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella tarda serata del 9 marzo 2020, ha diffuso un nuovo Decreto, in vigore dal 10 marzo 2020 e valido fino al 3 aprile 2020, finalizzato a contrastare e contenere la diffusione del Virus Covid-19, introducendo misure restrittive estese a tutto il Paese e, alle 21.40 dell'11 marzo 2020 a reti unificate, ha annunciato la chiusura delle attività commerciali.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Il quadro normativo</b> .....	2
<b>I provvedimenti validi su tutto il territorio nazionale</b> .....	2
<b>Alcuni chiarimenti</b> .....	3
<b>Le Sanzioni</b> .....	5
<b>Attività sospese e Attività aperte</b> .....	5
<b>Principali Misure di Prevenzione</b> .....	8
<b>Le Misure per le aziende</b> .....	8
<b>Riferimenti normativi</b> .....	11
Allegato 1	
<b>L'Esperto risponde</b> .....	12

### Premessa

Come ormai noto, a seguito dell'evolversi della situazione di emergenza determinata da COVID-19 (Coronavirus) e della particolare velocità di diffusione dell'epidemia, il Governo italiano sta adottando misure straordinarie finalizzate a contrastare e tentare di contenere, non solo gli effetti strettamente connessi alla salute e sicurezza dei cittadini, ma anche alla salvaguardia del sistema produttivo ed economico del paese.

### Il quadro normativo

L'art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020 contiene le seguenti disposizioni:

- ⇒ **estende** le misure introdotte dal precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, a tutto il territorio nazionale;
- ⇒ **vieta** ogni forma di assembramento di persone, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ⇒ **sospende** le competizioni e gli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, siano essi gestiti in luoghi pubblici o privati;
- ⇒ **precisa** che gli impianti sportivi restano utilizzabili, a porte chiuse, solo per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, purché riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione a giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali;
- ⇒ **consente** lo svolgimento delle manifestazioni sportive e gli eventi organizzati da organismi sportivi internazionali, purché gestiti a porte chiuse all'interno della struttura, ovvero, all'aperto, ma in assenza di pubblico;
- ⇒ **perdono** di efficacia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM dell'8 marzo.

### I provvedimenti validi su tutto il territorio nazionale

- ⇒ **da evitare** gli spostamenti di persone a meno di comprovate ed autocertificate esigenze lavorative, di necessità o salute;
- ⇒ **divieto assoluto** di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti a quarantena;
- ⇒ **fortemente raccomandata**, da parte dei datori di lavoro, la promozione della fruizione di congedi e ferie dei propri dipendenti;
- ⇒ **restano chiusi** gli impianti sciistici;
- ⇒ **sospese tutte le manifestazioni** organizzate, ivi comprese quelle a carattere ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolte in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- ⇒ **sospesi i servizi educativi** per l'infanzia e tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado;
- ⇒ **l'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative volte a evitare assembramenti di persone e al rispetto della distanza di almeno un metro;



- ⇒ **sospese le cerimonie** civili e religiose (comprese le celebrazioni funebri);
- ⇒ **chiusi i musei** e i luoghi culturali;
- ⇒ **sospesi i concorsi**, fatta eccezione per i casi in cui la scelta dei candidati possa avvenire esclusivamente mediante valutazione dei curricula o in modalità telematica;
- ⇒ **consentite le attività di ristorazione e bar** dalle ore 06:00 alle ore 18:00, fermi restando gli obblighi legati alla sicurezza e la distanza fino all'11/03/2020 e annunciata la chiusura a partire dal 12 marzo, consentendo la consegna a domicilio;
- ⇒ **consentite le attività commerciali**, a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato dei clienti, evitando assembramenti di persone;
- ⇒ **sospesi i congedi ordinari** del personale sanitario;
- ⇒ **disposta la chiusura**, nelle giornate festive e prefestive, delle grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati fino all'11 marzo, **disposta** la chiusura totale a partire dal 12 marzo;
- ⇒ **sospese le attività di palestre**, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ⇒ **restano aperte le farmacie**, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari;
- ⇒ **sospesi gli esami** per l'acquisizione delle patenti di guida, ma vengono prorogati i termini di scadenza.
- ⇒ **chiuso** tutte le attività commerciali a partire dal 12 marzo 2020.

### Alcuni chiarimenti

In riferimento al DPCM definito #IoRestoCasa, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti. Di seguito riportiamo alcune delle domande che abbiamo ritenuto più interessanti e le relative risposte.

**Cosa si intende per "evitare ogni spostamento delle persone fisiche"? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?**

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. **Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa** per il bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus.

**Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?**

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

**Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?**

Sì, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di farmaci o generi alimentari).

**Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?**

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

**Le Sanzioni**

In tutti i casi in cui non dovessero essere rispettate le prescrizioni, si è sottoposti a due tipi di sanzione:

Il cittadino che viola le norme VIENE DENUNCIATO.

L'azienda che non rispetta le nuove ordinanze SUBISCE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ.

**Attività sospese e Attività aperte**

Fino all'11 aprile 2020 la disposizione prevedeva la sospensione e l'apertura delle seguenti attività:

Attività Sospese	Attività Aperte
Cinema	Farmacie
Teatri	Parafarmacie
Grandi eventi	Punti vendita di generi alimentari
Scuole di ballo	Mercati ordinari solo da lunedì a venerdì
Sale giochi e sale scommesse e sale bingo	Luoghi di culto
Musei e biblioteche	Eventi e competizioni sportive e le sedute di allenamento in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza pubblico solo per: ⇒ Atleti professionisti ⇒ Atleti di categoria assoluta che partecipano alle olimpiadi o manifestazioni nazionali e o internazionali in impianti sportivi utilizzati
Centri ricreativi	
Discoteche e locali assimilati	
Palestre	

Centri sportivi	
Piscine	
Centri natatori	
Centri benessere centri estetici	
Le scuole di ogni ordine e grado	
Le università	
Corsi professionali	
Centri termali (ad eccezione di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza)	
Centri culturali	
Centri diurni anziani e disabili	
Manifestazioni ed eventi di ogni natura, in luogo pubblico e privato compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico	
Le cerimonie civili, religiose (compresi i funerali)	
Gli esami della patente	
Le medie e grandi strutture di vendita (ad es: centri commerciali, ecc.), i negozi all'interno dei centri commerciali e dei mercati ma solo nei giorni festivi e prefestivi	
Viaggi di istruzione	
Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato	



**ATTENZIONE!** - A partire dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo, come anticipato dal Premier Conte, le attività sospese aumentano radicalmente.

**SONO SOSPESSE TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, FATTA ECCEZIONE PER:****COMMERCIO AL DETTAGLIO:**

- ⇒ Ipermercati
- ⇒ Supermercati
- ⇒ Discount di alimentari
- ⇒ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ⇒ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ⇒ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ⇒ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- ⇒ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ⇒ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ⇒ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- ⇒ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ⇒ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- ⇒ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ⇒ Farmacie
- ⇒ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- ⇒ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ⇒ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ⇒ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ⇒ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- ⇒ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ⇒ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ⇒ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- ⇒ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- ⇒ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- ⇒ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

**SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (FRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) FATTA ECCEZIONE PER:**

- ⇒ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ⇒ Attività delle lavanderie industriali
- ⇒ Altre lavanderie, tintorie
- ⇒ Servizi di pompe funebri e attività connesse

**RESTANO APERTI I SERVIZI ESSENZIALI QUALI:**

- ⇒ Farmacie
- ⇒ Parafarmacie
- ⇒ Uffici Bancari
- ⇒ Uffici Postali

## Principali Misure di Prevenzione

### Restare a casa

Per chi ha più di 65 anni o è affetto da PATOLOGIE CRONICHE, IMMUNODEPRESSIVE deve:

- ⇒ evitare di uscire di casa se non per **stretta necessità**;
- ⇒ evitare luoghi affollati dove non si può mantenere la distanza di sicurezza di **almeno 1 metro**.
  - ✓ **Lavarsi** spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi in cui è consentita l'apertura, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  - ✓ **Evitare il contatto ravvicinato** con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  - ✓ **Evitare abbracci e strette di mano**.
  - ✓ **Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro**.
  - ✓ **Igiene respiratoria** (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
  - ✓ **Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri**, in particolare durante l'attività sportiva.
  - ✓ **Non toccarsi occhi, naso e bocca** con le mani.
  - ✓ **Coprirsi bocca e naso** se si starnutisce o tossisce.
  - ✓ **Non prendere farmaci antivirali e antibiotici**, a meno che siano prescritti dal medico.
  - ✓ **Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol**.
  - ✓ **Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati** o se si presta assistenza a persone malate.

### Le Misure per le aziende

In attesa della pubblicazione del decreto economico, di prossima emanazione, in cui è previsto l'introduzione dell'ammortizzatore unico nazionale, queste di seguito sono le attuali misure di contenimento dell'emergenza economica, attualmente a disposizione:

**Per gli 11 comuni della ex zona rossa, sono previsti i seguenti interventi:**

- ⇒ sospensione dei versamenti contributivi fino al 31/3/2020 in analogia con quanto previsto dal Ministero dell'Economia per i versamenti fiscali;

- ⇒ indennità di 500 euro, per un massimo di tre mesi, a favore dei lavoratori autonomi, compresi artigiani e commercianti, ma riproporzionati alle effettive giornate di chiusura;
- ⇒ previsione di una specifica causale della cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga per tutti i lavoratori non coperti da alcuna forma di ammortizzatore sociale e per il Fondo di integrazione salariale.

**Su tutto il territorio nazionale:**

- ⇒ possibilità, sia per la pubblica amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire il normale svolgimento della prestazione lavorativa, in lavoro agile, in deroga all'obbligo di sottoscrivere un accordo "one to one" tra impresa e lavoratore coinvolto, fermi restando gli obblighi di informazione e formazione.

**Le misure allo studio in queste ore:**

- ⇒ ampliamento degli ammortizzatori sociali già esistenti, privilegiando il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per i dipendenti delle imprese coinvolte;
- ⇒ è allo studio, come ulteriore forma di tutela, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l'introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di sei dipendenti;
- ⇒ sarà posta grande attenzione nei confronti dei lavoratori del settore pubblico, particolarmente coinvolti nella gestione dell'emergenza, finalizzata a garantire una prestazione lavorativa in sicurezza e prevedere, contestualmente, l'inserimento di nuova forza lavoro, programmando delle assunzioni straordinarie che possano anche coprire eventuali assenze.

**Operazioni consigliate:**

- ⇒ concessione di congedi ordinari e ferie;
- ⇒ attivazione degli ammortizzatori sociali attualmente presenti e attesa dell'eventuale introduzione di strumenti aggiuntivi.

**Ammortizzatori sociali attualmente attivi:**

- ⇒ Cassa integrazione in deroga limitatamente alle ex zone rosse: i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nelle zone a rischio, così come individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché, i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od

operativa nei comuni suddetti, ma limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e fino ad massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

- ✓ Ai lavoratori sono garantite: la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- ✓ Sono esclusi dall'ambito di applicazione i datori di lavoro domestico.
- ✓ Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
- ✓ Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

⇒ Indennità per i lavoratori autonomi, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o vi siano residenti o domiciliati.

- ✓ L'indennità mensile è pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, in ogni caso parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.
- ✓ Non concorre alla formazione del reddito.

⇒ Attuazione della Cassa integrazione in deroga per le Regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 15 del citato Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, e limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, potranno attuare trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, così distribuito:

- ✓ Regione Lombardia: 135 milioni di euro;
- ✓ Regione Veneto: 40 milioni di euro;
- ✓ Regione Emilia-Romagna: 25 milioni di euro.

⇒ Ai lavoratori sono garantite: la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, restano esclusi i datori di lavoro domestico ed il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di un mese.

**Su tutto il territorio nazionale:**

- ⇒ Adesione al Fondo di integrazione salariale per le aziende non soggette alla CiGo;
- ⇒ Adesione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, con preventivo accordo sindacale.

**Riferimenti normativi**

- DPCM 8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020.

**Allegato 1****L'Esperto risponde...****Oggetto:** Attività di Bar e Ristorazione**QUESITO****I Bar e i ristoranti possono aprire regolarmente?****SOLUZIONE**

Così come chiarito dalle faq del Governo, era consentita l'attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 fino alla data **dell'11 marzo 2020**, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

**A partire dal 12 marzo 2020**, anche bar e ristoranti sono sottoposti a chiusura, ma possono effettuare il servizio di consegna a domicilio.